Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 13 gennaio 1938 - ANNO XVI — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2218.
Abolizione del dazio di esportazione sull'olio di oliva.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1937, n. 17, che ha istituito un dazio di esportazione per l'olio di oliva;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ripristinare il regime di esenzione che l'olio di oliva godeva all'esportazione, prima dell'emanazione del suindicato Regio decreto-legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il R. decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 652, col quale venne istituito un dazio doganale di esportazione per l'olio di oliva.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2219.
Emendamento dell'art. 34 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 34 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con Regio decreto 23 maggio 1932, n, 719;

Ritenuta la opportunità di modificare la disposizione contenuta al comma 3° del citato articolo, che stabilisce le norme relative alla paratia prodiera di collisione delle navi a scafo metallico;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per la grazia e giustizia:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione contenuta al comma 3° (paratia di collisione prodiera) dell'art. 34 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« 3) Salvo diverse disposizioni per le navi da passeggeri soggette a compartimentazione di galleggiabilità (cap. VI) le navi a scafo metallico devono avere una paratia stagna di collisione situata a non meno del 5 per cento della lunghezza dello scafo dalla ruota di prora, misurata detta lunghezza fuori dritti al galleggiamento in pieno carico. La

paratia deve essere estesa fino alla coperta, nelle navi senza sovrastruttura e al ponte della sovrastruttura di prim'ordine, nelle navi con uno o più ordini di sovrastrutture.

Nel caso, però, che il primo ordine di sovrastruttura sia costituito da casseri, ed il cassero prodiero abbia una lunghezza inferiore al 20 % della lunghezza della nave, potrà essere ammessa la esenzione dall'obbligo della estensione della paratia di collisione al ponte del cassero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — CIANO — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2220.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Napoli, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2499,

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta,

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Napoli, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2499, è modificato nel modo seguente:

Nell'art. 55 è inserito con il n. 1 l'insegnamento di « sanscrito » fra i complementari per il corso di laurea in lettere — gruppo classico — modificandosi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. 2221.

3ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 giugno 1937, n. 941, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 9.260.755 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 150.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1937-38 e da inscriversi sul nuovo capitolo 61-*bis* per l'esercizio medesimo « Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica nelle spese dell'organizzazione dell'assemblea dell'Unione radio scientifica internazionale ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. 2222.

4ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 giugno 1937, n. 941, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi pre-

senta una disponibilità di L. 9.110.755 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 48.000 da versarsi all'Amministrazione postelegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1937-38 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 102 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2223.
Modificazioni per l'A. O. I. all'ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e la Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1928-VI, n. 4622, che approva l'ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e la Somalia Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e la Somalia Italiana, approvato con il decreto Ministeriale 28 luglio 1928-VI, n. 4622, ed applicato negli altri territori dell'Africa Orientale Italiana ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sono apportate le modificazioni ed aggiunte stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Sempre quando non sia diversamente stabilito da speciali ordinamenti, l'approvazione in linea amministrativa e legale dei progetti di contratto, spetta:

a) ai Governatori, per i contratti fino all'importo di lire 2.000.000, sentiti i rispettivi Consigli di Governo quando lo ammontare oltrepassi rispettivamente le L. 300.000, 150.000, 75.000, a seconda che si intenda procedere mediante pubblici incanti, licitazione privata o trattativa privata;

b) al Governatore generale, per tutti i contratti dipendenti dalla propria gestione e per quelli eccedenti la competenza dei Governatori fino all'importo di L. 5.000.000, sentito il Consiglio generale nei casi previsti dalla lettera a) del presente articolo;

c) al Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale, per i contratti di importo superiore alle L. 5.000.000.

Nei casi di assoluta urgenza può prescindersi dal parere dei corpi consultivi con decreto motivato dei Governatori, del Governatore generale o del Ministro per l'Africa Italiana, a seconda che trattisi di parere del Consiglio di Governo, del Consiglio generale o del Consiglio superiore coloniale.

Il Ministro per l'Africa Italiana nell'approvare i progetti di contratto stabilisce se al contratto debbasi provvedere mediante pubblici incanti, licitazione privata o trattativa privata ».

Art. 3.

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« I Consigli di Governo, il Consiglio generale ed il Consiglio superiore coloniale debbono dare nuovamente il loro parere sopra un contratto già esaminato quando occorra rescinderlo o variarlo per causa in esso non prevista, salvo che trattisi di variazione ai prezzi o di aumenti nella quantità dei lavori e delle provviste, per effetto dei quali l'ammontare del contratto non risulti accresciuto oltre il quinto.

Le variazioni e le aggiunte che siano da apportare a contratti ed a progetti di spese in economia, per effetto delle quali la spesa risulti accresciuta, devono essere sottoposte all'approvazione dei Governatori, del Governatore generale o del Ministro per l'Africa Italiana, in relazione all'importo che vengono ad assumere i progetti ed i contratti modificati, sentiti, quando ne sia il caso, i propri organi consultivi, secondo le rispettive competenze ».

Art. 4.

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

« I Governatori, il Governatore generale ed il Ministro nei casi di rispettiva competenza stabiliscono se i pubblici incanti debbono tenersi nell'Africa Orientale Italiana, oppure contemporaneamente nell'Africa Orientale Italiana e nel Regno.

L'aggiudicazione è sempre definitiva a primo incanto e viene fatta dai Governatori per i contratti rientranti nella propria competenza e dal Governatore generale negli altri casi.

Il Ministro per l'Africa Italiana può tuttavia riservare a sè l'aggiudicazione nei casi previsti dalla lettera c) dell'articolo 19, sempre quando i pubblici incanti debbano tenersi contemporaneamente nell'Africa Orientale Italiana e nel Regno.

L'incanto si tiene per mezzo di scheda segreta salvo il disposto dell'art. 42.

I Governatori, il Governatore generale, il Ministro o l'Autorità da essi delegata, predispongono una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale, con la quale si stabilisce il minimo o il massimo cui si possa arrivare nell'aggiudicazione ovvero l'uno e l'altro insieme ».

Art. 5.

L'art. 43 è sostituito dal seguente:

« La licitazione privata può tenersi soltanto nell'Africa Orientale Italiana o soltanto nel Regno, secondo che sia stabilito dai Governatori, dal Governatore generale o dal Ministro nei casi di rispettiva competenza. Essa si effettua nell'uno o nell'altro dei seguenti modi:

a) invitando, per mezzo di avvisi particolari, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte;

b) inviando a persone o a ditte ritenute idonee uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali dell'appalto, con invito a restituirlo entro un termine prefisso, munito della loro firma e con l'indicazione del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto.

L'aggiudicazione è sempre definitiva a primo esperimento e vien fatta dall'autorità che ha indetto la licitazione.

La licitazione si tiene per mezzo di scheda segreta, salvo il disposto dell'articolo precedente.

I Governatori, il Governatore generale, il Ministro o l'Autorità da essi delegata, predispongono una schede segreta, chiusa con sigillo speciale, con la quale si stabilisce il minimo o il massimo cui si possa arrivare nell'aggiudicazione ovvero l'uno e l'altro insieme ».

Art. 6.

L'art. 47 è sostituito dal seguente:

« Qualora i Governatori od il Governatore generale ritengano conveniente provvedere in economia a servizi, lavori, acquisti e forniture, debbono sentire rispettivamente i Consigli di Governo e il Consiglio generale se l'ammontare della spesa oltrepassi le L. 30.000.

Quando, però, l'esecuzione in economia importi una spesa superiore alle L. 300.000 e fino alle L. 500.000, occorre l'autorizzazione del Governatore generale, previo parere del Consiglio generale.

Oltre le L. 500.000 l'autorizzazione è data dal Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Nei casi di assoluta urgenza è applicabile il penultimo comma dell'art. 19 ».

Art. 7.

L'art. 52 è sostituito dal seguente:

« Sull'inapplicabilità totale o parziale delle penalità stabilite nei contratti e sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, deliberano, nella rispettiva competenza, i Governatori o il Governatore generale, i quali debbono sentire i Consigli di Governo oppure il Consiglio generale quando l'ammontare della transazione o della penale dichiarata inapplicabile superi le L. 15.000.

Se l'ammontare della transazione o della penale dichiarata inapplicabile superi le L. 50.000, ma non le L. 100.000, delibera il Governatore generale, sentito il Consiglio generale. Oltre il limite di L. 100.000 delibera il Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale ».

Art. 8.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 144 sono sostituiti dai seguenti:

« Le anticipazioni previste alle lettere a), b), c) del presente articolo non possono eccedere la somma di L. 1.000.000. Raggiunto tale limite, si possono disporre successive anticipazioni soltanto quando risulti giustificata la erogazione di almeno una metà delle precedenti.

L'importo del nuovo mandato dovrà essere tale che, unito al residuo del mandato precedente, non ecceda le L. 1.000.000 ».

Art. 9.

Quando per ragioni di servizio il Governo generale o i Governi debbano sostenere spese nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato civili o militari, o di altri Governi, questi debbono anticipare i fondi all'uopo occorrenti.

In relazione a tale versamento si provvede, con decreto del Governatore generale, alla inscrizione della somma nel previsto articolo di entrata « Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi » della categoria delle contabilità speciali, al quale il versamento stesso deve essere imputato, ed allo stanziamento di una eguale somma al corrispondente articolo della parte passiva « Spese per conto di terzi ».

Art. 10.

Fino al 30 giugno 1938, quando il Governo generale od i Governi, in caso di riconosciuta necessità ed urgenza, debbono far fronte a spese con fondi per i quali sia in corso il provvedimento di assegnazione in bilancio, i Governi medesimi possono effettuare tali spese mediante mandati da emettere sull'articolo « Spese per conto di terzi » della categoria delle contabilità speciali, previa autorizzazione da darsi di volta in volta dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

In tal caso, le somme medesime, con provvedimento del Governatore generale, saranno inscritte nel menzionato articolo di spesa e nel corrispondente dell'entrata, con riserva di dare seguito alla regolazione contabile non appena effettuata l'assegnazione dei fondi, con mandato di pagamento commutabile in quietanza dello speciale articolo di entrata.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 2224.

Erezione in ente morale della Fondazione « Andrea Borri », in Parma.

N. 2224. R. decreto 6 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Andrea Borri » in Parma viene eretta in ente morale e raggruppata con la Fondazione Baccheri sotto unica amministrazione con denominazione « Opere pie raggruppate Bacchi-Borri », approvandosene il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2225.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Achille Levi », con sede in Torre del Mangano, frazione del comune di Certosa di Pavia.

N. 2225. R. decreto 14 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Achille Levi », con sede in Torre del Mangano, frazione del comune di Certosa di Pavia, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2226.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica, con sede in Roma.

N. 2226 R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, viene costituita in ente morale l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica con sede in Roma, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2227.

Erezione in ente morale della Scuola professionale « Leonardo da Vinci » di Varese.

N. 2227. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Scuola professionale « Leonardo da Vinci » di Varese viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 luglio 1937-XV, n. 2228.

Erezione in ente morale del Ricovero S. Giuseppe per vecchi poveri « Giovanni Battista Pizzorno e Figli », con sede in Rossiglione (Genova).

N. 2228. R. decreto 23 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il Ricovero S. Giuseppe per vecchi poveri « Giovanni Battista Pizzorno e Figli », in Rossiglione (Genova), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° gennaio 1938-XVI.

Autorizzazione alle filiali di Gondar, Gore, Gimma, Lekemti, Dembi Dollo, Gambela, Giggica e Combelcià del Banco di Roma, a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare, con alcune limitazioni, le filiali di Gondar, Gore, Gimma, Lekemti, Dembi Dollo, Gambela, Giggica e Combelcià del Banco di Roma a fungere da agenzie della Banca d'Italia, e sotto il controllo della stessa, per quanto concerne operazioni inerenti a mezzi bancari di pagamento fuori d'Italia e dell'Africa Orientale Italiana;

Sulla proposta della Banca d'Italia e su conforme avviso del Ministero per gli scambi e le valute;

Decretano:

Le filiali di Gondar, Gore, Gimma, Lekemti, Dembi Dollo, Gambela, Giggica e Combelcià del Banco di Roma sono autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della medesima, limitatamente alle seguenti operazioni riguardanti il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e dell'A. O. I.:

a) raccogliere allo sportello valute e divise estere;

b) cedere divise estere per richieste documentate fino al contro-valore di lire 1000 (mille) per ciascun richiedente;

c) assumere servizi di incasso per conto di banche e ditte estere;

d) concedere i benestare per l'esportazione con le modalità in uso ai sensi del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

Per tutte le operazioni riservate all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, le citate filiali del Banco di Roma, faranno capo alle competenti filiali della Banca d'Italia operanti nell'Africa Orientale Italiana.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 1° gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro per l'Africa Italiana:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(131)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 9 gennaio 1938-XVI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2130, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'on. Gaetano Postiglione.

(148)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 7 gennaio 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici.

(144)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 7 gennaio 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2100, con il quale sono state apportate modificazioni al piano regolatore edilizio e di ampliamento di Cremona ed alla relativa legge 1° maggio 1930, n. 612.

(145)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 si notifica che il 7 gennaio 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per l'ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera.

(146)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 7 gennaio 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2042, che estende agli stabilimenti industriali, che sorgeranno sulle nuove aree ricavate dalle barene, a Porto Marghera, i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917 e successivi.

(147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Campomale » (Mantova).

Con decreto Ministeriale n. 4953, in data 28 dicembre 1937-XVI, sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24 e 26 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Campomale, con sede in Mantova.

(25)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo Brentella di Pederobba in provincia di Treviso.

Con decreto 27 dicembre 1937-XVI, n. 5970 del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio irriguo Brentella di Pederobba, con sede in Montebelluna (Treviso), secondo il testo deliberato dal commissario straordinario dell'ente in data 25 maggio 1937, salvo modifiche introdotte dal Ministero.

(26)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita consolidato 3,50 % - 1906:

n. 298.966 di L. 140;
n. 311.609 di L. 140;
n. 325.909 di L. 94,50;

intestati al « Collegio Santonoceto sotto il titolo SS. Cuore di Gesù » in Acireale.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3096)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,05
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	440 —
Argentina (Peso carta)	5,575
Belgio (Belga)	3,225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,70
Danimarca (Corona)	4,2435
Norvegia (Corona)	4,776
Olanda (Fiorino)	10,58
Polonia (Zloty)	361,27
Portogallo (Scudo)	0,8641
Svezia (Corona)	4,90
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,775
Id. 3,50% (1902)	70,725
Id. 3,00% Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,20
Rendita 5% (1935)	92,55
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,225
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,55
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,20
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,525
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,775

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietradefusi (Avellino), di S. Severina (Catanzaro) e di Cagnano Varano (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1503, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietradefusi, in provincia di Avellino, di S. Severina, in provincia di Catanzaro; di Cagnano Varano, in provincia di Foggia;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(110)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Pozzomaggiore (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Pozzomaggiore, in provincia di Sassari;

Dispone:

Lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Pozzomaggiore, in provincia di Sassari, allegato al presente provvedimento, è approvato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(111)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Belvedere Ostrense (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

Il sig. Antonio Paolini è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Belvedere Ostrense, in provincia di Ancona.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(112)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Il sig. Cardia nob. Attilio di Cesare è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera, in provincia di Cagliari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(113)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casacalenda, di Trivento (Campobasso) e di Acri (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Tata cav. Mario, fu Vincenzo, per la Cassa comunale di credito agrario di Casacalenda, in provincia di Campobasso;
Agostino ing. Alberto, fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Trivento, in provincia di Campobasso;
Feraudo Marco, fu Saverio, per la Cassa comunale di credito agrario di Acri, in provincia di Cosenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(114)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ururi (Campobasso) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ururi, in provincia di Campobasso, non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ururi, in provincia di Campobasso, è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(115)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 18 posti di direttore di aeroporto civile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1933-XI, n. 467, riguardante la istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile; nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 2366;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, e più particolarmente l'art. 11 per quanto riguarda il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi che vengono banditi non oltre il 31 dicembre 1939;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il decreto in data 7 ottobre 1937-XV che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato nell'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, a n. 18 posti di direttore di aeroporto civile, in prova, fra gli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate dello Stato.

L'assunzione è a contratto di prestazione d'opera della durata di cinque anni. Il contratto è rinnovabile alla sua scadenza, purchè i direttori nell'ultimo triennio abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Le condizioni di impiego dei direttori di aeroporti civili sono regolate dalla legge 20 aprile 1933-XI, n. 467, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 2365, alle quali norme il presente bando fa esplicito riferimento.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sana e robusta costituzione che abbiano tenuto regolare condotta civile, morale e politica, siano ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate dello Stato, iscritti al Partito Nazionale Fascista e non abbiano superato, alla data del presente decreto, l'età di anni 40.

Il predetto limite massimo di età di anni 40 è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali benefici (ai sensi dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione) si cumulano fra di loro nonchè con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti almeno due anni di ininterrotto servizio presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dei Personali civili e degli Affari generali - entro 60 giorni dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti oltre il termine utile per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma — le loro *complete generalità*, nonchè indicare l'*abituale residenza* nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito (delle eventuali successive variazioni dovranno dare tempestiva comunicazione al Ministero);

b) indicare la loro qualità di celibe o coniugato;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;

d) indicare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

e) elencare i documenti allegati alla domanda.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1937-X, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio o la sua abituale residenza.

La firma del podestà deve essere vidimata dal Prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare da cui risulti la qualità di ufficiale in congedo delle Forze armate, rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio militare, anche — ore del caso — la dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 dell'anno 1922 e 957 dell'anno 1936 del *Giornale Militare Ufficiale*.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'Autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (debitamente legalizzato) del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto della concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° titolo di studio in originale o in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, rilasciato dal capo dell'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con il diploma originale.

I certificati rilasciati dai capi di istituti d'istruzione media dovranno essere vistati dal Provveditore agli studi o da altra autorità competente secondo il precedente ordinamento scolastico;

7° stato di famiglia debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale.

I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento; dovranno però dichiararo nella domanda tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista, oppure ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, oppure, in sua vece, dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari, autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa fascista e per i partecipanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare gli estremi dei relativi brevetti.

Per i concorrenti residenti all'estero, il certificato di iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Nel caso in cui si tratti di appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 o di ferito per la causa fascista;

9° certificato medico in carta legale, rilasciato da ufficiale medico di una delle Forze armate, in servizio, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della relativa marca) dalle superiori autorità militari.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno, invece, un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego di direttore di aeroporto civile, con gli obblighi di cui al presente bando;

10° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia, dovrà però accennare nella domanda a tale circostanza. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11° ogni altro titolo di cui il candidato sia eventualmente in possesso, ai fini della valutazione di cui all'art. 8 del presente bando;

12° documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso di requisiti che conferiscano — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo e legalizzati quando prescritto.

La legalizzazione non occorre per certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma o da altre autorità amministrative residenti nel comune di Roma e come pure per le firme dei notari iscritti nel Distretto notarile di Roma e Velletri.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 7 e 9 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare.

I dipendenti statali non di ruolo, per ottenere l'ammissione malgrado che essi abbiano superato il limite massimo di età — giusta l'articolo 3 del presente decreto — dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Non saranno prese in considerazione le domande che pervenissero dopo il termine fissato dall'art. 4 e che non fossero corredate da tutti i documenti richiesti.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile. Il Ministero indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, dopo avere assunto le maggiori informazioni che riterrà del caso, senza addurne i motivi, coloro che a suo insindacabile giudizio, non ritenesse di ammettere a far parte dell'Amministrazione aeronautica.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina a visita medica, per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio, tenuto conto che la nomina implica l'obbligo di volo come passeggero, quando il servizio lo richieda.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice, prima dell'inizio degli scrutini, stabilirà i coefficienti numerici per la valutazione dei titoli dei singoli candidati.

I coefficienti saranno attribuiti in valore decrescente alle seguenti categorie di titoli:

a) qualifica di ex ufficiale aeronavigante;
b) benemerenze aeronautiche;
c) servizio già lodevolmente prestato alla direzione di aeroporti civili;
d) benemerenze di guerra;
e) benemerenze per la causa fascista;
f) condizione di coniugato.

Il valore massimo della somma dei coefficienti non potrà superare il massimo dei punti della votazione complessiva dell'esame di cui all'art. 9.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, un esperimento pratico di telegrafia (che comprenderà una prova di trasmissione ed una prova di ricezione) ed una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione, in tempo utile, del luogo e dell'ora stabilita e saranno regolati secondo la procedura di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-XI, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto nel presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, nonchè una votazione (che sarà quella risultante dalla media dei punti conseguiti nella trasmissione e nella ricezione) di almeno sei decimi nell'esperimento pratico di telegrafia.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva degli esami sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del voto medio conseguito nell'esperimento pratico di telegrafia e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 10.

Ai candidati riusciti idonei negli esami saranno dalla Commissione assegnati i coefficienti stabiliti per i titoli secondo il disposto dell'art. 8 e la graduatoria dei candidati sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito della somma dei coefficienti assegnati ai singoli concorrenti, e dalla votazione riportata dagli stessi negli esami giusta precedente articolo.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 6 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti della categoria, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista;

2° in relazione alla metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti e che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure siano orfani di caduti in guerra e per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

3° per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice da nominare con decreto Ministeriale, sarà composta:

dal capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, presidente;

da due funzionari del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al sesto, membri;

da un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al sesto, membro;

da un funzionario del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario senza voto un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al 9°.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi esperti senza voto per gli esami riflettenti materie tecniche e lingue estere.

Art. 13.

I direttori di aeroporti civili, quando il servizio lo richieda, hanno l'obbligo di volo. Essi fanno parte dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, anche ai fini dell'art. 14 della legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, relativo all'indennizzo privilegiato aeronautico.

L'assunzione ha luogo con la qualifica di direttore di 3ª classe.

Agli ammessi in servizio spetta lo stipendio mensile lordo di L. 1157,81 in relazione al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia. Nei casi di trasferimento o di missione o nella eventuale liquidazione dell'indennizzo privilegiato aeronautico, spetta il trattamento stabilito per il personale di ruolo di grado 10°.

Art. 14.

Il personale assunto è sottoposto ad un periodo di prova di almeno sei mesi.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 771,87 in relazione al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Dal periodo di prova sono esonerati coloro che abbiano prestato almeno sei mesi di lodevole servizio alla direzione di aeroporti civili. Essi sono nominati con riserva di anzianità rispetto a quelli, sottoposti a periodo di prova, che li precedano nella graduatoria.

Art. 15.

Il contratto di prestazione d'opera di ciascun direttore di aeroporto civile, è rescindibile in qualsiasi momento da parte soltanto dell'Amministrazione aeronautica col preavviso di sei mesi o di un mese rispettivamente nei licenziamenti per riduzione di posti o per comprovata incapacità.

In caso di licenziamento oppure alla scadenza del contratto, quando il medesimo non sia rinnovato, compete ai direttori di aeroporto civile una indennità corrispondente alla metà dello stipendio mensile per ciascun anno di servizio prestato dalla data della nomina in poi, considerando come anno compiuto la frazione di un anno superiore a sei mesi, giusta quanto previsto dall'art. 15 del R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 2366.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano conseguito la idoneità ai sensi dell'articolo 10 ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

PROGRAMMA DI ESAMI
PER IL CONCORSO A DIRETTORE DI AEROPORTO CIVILE

Esami scritti.

Italiano: Svolgimento di un tema sopra un argomento storico o politico economico.

Geografia economico-commerciale e delle comunicazioni.

Prova pratica:

Esperimento pratico di telegrafia: Sistema Morse (trasmissione a velocità normale - Ricezione a Zona).

Esame orale.

1. Nozioni di diritto commerciale, specie nei riguardi dei trasporti.
2. Legge e regolamento doganali.
3. Codice penale - codice di procedura penale.
4. Leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento.
5. Principi di diritto amministrativo.
6. Contabilità generale dello Stato.
7. Elementi di economia politica e di statistica.
8. Geografia economico-commerciale e delle comunicazioni.
9. Elementi di legislazione corporativa.
10. Legislazione aeronautica e ordinamento della R. Aeronautica. L'Aviazione civile negli altri Stati.
11. Elementi di meteorologia e aerologia generale.
12. Nozioni elementari di radiotelegrafia.
13. Nozioni elementari di meccanica (motori a scoppio).
14. Nozioni di navigazione aerea.
15. Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato.

TESI.

I. — *Nozioni di diritto commerciale.*

Tesi 1ª.

Le fonti del diritto commerciale.
Gli atti di commercio: caratteristiche e distinzioni.
I commercianti: loro diritti e doveri. I libri di commercio.

Tesi 2ª.

Le obbligazioni commerciali: loro particolare e disciplina. I contratti fra persone lontane. La prescrizione commerciale.

Tesi 3ª.

La particolare disciplina giuridica dei contratti di compravendita in materia commerciale. I contratti tipo.

Tesi 4ª.

Norme fondamentali sul contratto di trasporto di cose per terra e per acqua.

Tesi 5ª.

Il contratto di assicurazione con particolare riguardo all'assicurazione contro i danni.

2. — *Legge e regolamento doganali.*

Tesi 1ª.

Fonti del diritto doganale e nozioni generali sulla legge e sul regolamento doganali.

Tesi 2ª.

Importazioni ed esportazioni temporanee - Restituzione e abbuoni di diritti (drawbacks) - Procedimenti contravvenzionali.

Tesi 3ª.

Nozioni generali sulla tariffa doganale e sul suo repertorio circa le disposizioni sulle tare e sulle appendici alla tariffa.

Tesi 4ª.

Nozioni generali sulle controversie per la qualificazione delle merci e sulla loro risoluzione - reimportazioni di merci in franchigia doganale - Divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Tesi 5ª.

Disposizioni doganali relative ai trasporti per via aerea - Disposizioni doganali speciali vigenti nelle nuove Provincie - Disposizioni doganali per merci dirette alle nostre colonie e da queste provenienti.

3. — *Codice penale e Codice di procedura penale.*

Tesi 1ª.

Legge penale, sua obbligatorietà - pena, nozioni - pene principali ed accessorie - del reato - delitti e contravvenzioni - classificazione dei reati.

Tesi 2ª.

Subietto attivo - concorso di più persone nello stesso reato - subietto passivo ed oggetto - volontà - dolo e colpa - fatto - consumazione - tentativo - concorso di reati e di pene - imputabilità.

Tesi 3ª.

Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato (contro la personalità internazionale dello Stato), contro la personalità interna dello Stato - contro i diritti politici del cittadino, contro gli Stati esteri, i loro capi ed i loro rappresentanti.

Tesi 4ª.

Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia - dei delitti contro l'ordine pubblico - contro l'incolumità pubblica - contro la fede pubblica.

Tesi 5ª.

Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - contro la moralità pubblica ed il buon costume - contro la integrità e la sanità della stirpe - contro la famiglia - cenni del delitti contro le persone e contro il patrimonio.

Tesi 6ª.

Delle contravvenzioni in particolare.

Tesi 7ª.

Dell'azione penale - officialità dell'azione penale - referto - denuncia querela - autorizzazione a procedere - proscioglimento per effetto di una condizione di improcedibilità - riproponibilità della azione penale - dell'azione civile.

Tesi 8ª.

Del giudice - competenza per materia e per territorio.

4. — *Leggi di P. S. e relativi regolamenti.*

Tesi 1ª.

Delle autorità di P. S. e delle loro attribuzioni. Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia.

Tesi 2ª.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.
Delle armi e delle munizioni di guerra.

Tesi 3ª.

Delle passeggiate in forma militare - delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere - della prevenzione degli infortuni e dei disastri.

Tesi 4ª.

Degli esercizi pubblici - delle guardie particolari, del soggiorno degli stranieri nel Regno - delle persone sospette - della carta d'identità.

5. — *Principi di diritto amministrativo.*

Tesi 1ª.

Dell'Amministrazione pubblica in generale e sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª.

Demanio - Tasse - Imposte, loro specie.

Tesi 3ª.

Ministeri - attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative - attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri.

Tesi 4ª.

Consiglio di Stato, suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

Tesi 5ª.

Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 6ª.

Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni - Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Tesi 7ª.

Comuni - podestà, consulta municipale - loro attribuzioni - ingerenza governativa.

Tesi 8ª.

Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e responsabilità dello Stato per le loro colpe.

6. — *Contabilità generale dello Stato.*

Tesi 1ª.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª.

Procedimenti per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª.

Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e varianti al bilancio di previsione. Ragioneria generale e ragioneria delle amministrazioni centrali. Intendenza di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali. Direzione generale del Tesoro. Sezione di Tesoreria.

Tesi 4ª.

Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzione. Cassa. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie di mandati e loro pagamento. Spese fisse.

Tesi 5ª.

Movimento dei fondi. Vaglia del Tesoro. Servizio del portafoglio. Buoni del Tesoro. Conti correnti. Contabilità speciali. Conti giudiziali.

Tesi 6ª.

Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, circa modificazione alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica.

Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che stabilisce norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici e regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882.

7. — *Elementi di economia politica e statistica.*

Tesi 1ª.

Nozioni generali sui fenomeni economici. Politica economica. Economia statistica ed economia dinamica.

Tesi 2ª.

Scambio di un mercato chiuso. Domanda. Offerta. Prezzo. Scambio in condizioni di concorrenza ed in condizioni di monopolio.

Tesi 3ª.

Produzione. Condizioni generali. Fattori della produzione. Rendita. Salario. Interesse. Profitto. Costo di produzione: variazione del costo secondo la quantità del prodotto.

Tesi 4ª.

Scambi internazionali. Importazione di merci in compensazione. Teoria dei costi comparativi. Regime doganale. Moneta. Monometallismo e bimetallismo. Moneta divisionaria. Biglietti convertibili e biglietti inconvertibili. Bilancia internazionale dei pagamenti.

Tesi 5ª.

Inflazione e deflazione monetaria. Banche: banche di emissione, di credito commerciale, di credito mobiliare, di credito fondiario ed agrario.

Tesi 6ª.

Concetto, importanza, definizione, divisione della statistica. Metodo statistico. Indagini, informazioni. Leggi statistiche.

Tesi 7ª.

La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia. I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

8. — *Geografia economico-commerciale e delle comunicazioni.*

Tesi 1ª.

Economia, commercio e comunicazioni dell'Italia e Colonie.

Tesi 2ª.

Economia, commercio e comunicazioni dell'Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo e rispettive colonie.

Tesi 3ª.

Economia, commercio e comunicazioni della Germania, Cecoslovacchia, Austria, Polonia e Ungheria.

Tesi 4ª.

Economia, commercio e comunicazioni della Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Albania e Grecia.

Tesi 5ª.

Economia, commercio e comunicazione della Russia e dei Paesi Baltici.

Tesi 6ª.

Grandi linee di comunicazione verso i paesi transatlantici e transcontinentali. Il traffico aereo e le principali linee di comunicazione del Mediterraneo.

Tesi 7ª.

Stati e possedimenti europei in Asia - Mezzi di comunicazione - produzioni naturali - industria e commercio.

Tesi 8ª.

Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa. Industria e commercio.

Tesi 9ª.

Australia e Polinesia - Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia - Industria e commercio - Mezzi di comunicazione.

Tesi 10ª.

L'America del Nord e l'America Centrale - Mezzi di comunicazione - Produzioni naturali - Industria e commercio.

Tesi 11ª.

L'America Meridionale - Mezzi di comunicazione - Produzioni naturali - Industria e commercio.

9. — *Elementi di legislazione corporativa.*

Tesi 1ª.

Nozioni preliminari - Lo Stato corporativo - Concetto giuridico, natura giuridica e forme, Stato, Società e popolo. Stato e Nazione. Fini e mezzi dell'attività dello Stato. L'ordinamento sindacale corporativo.

Tesi 2ª.

Organizzazione verticale. Le associazioni sindacali. Sindacati: concetti generali. Riconoscimento giuridico (art. 4 della legge). Ammissione dei soci. Effetti del riconoscimento. Fine dei sindacati.

Tesi 3ª.

Le associazioni di grado superiore. Unione di associazioni, Federazioni e Confederazioni. Gerarchie e poteri disciplinari. Vigilanza e tutela delle associazioni di grado inferiore.

Tesi 4ª.

Il contratto collettivo di lavoro: nozioni generali. Forme e requisiti formali del contratto. I controlli dello Stato sui contratti collettivi del lavoro. Effetti del contratto. Durata del contratto. Nullità ed annullabilità del contratto collettivo.

Tesi 5ª.

Organizzazione orizzontale. Il Ministero delle corporazioni e Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Commissione Suprema per l'autarchia. Vigilanza e tutela delle Associazioni sindacali. Organi di collegamento. Organi centrali. Organi periferici.

Tesi 6ª.

Ordinamento giurisdizionale. Organi centrali. Organi periferici. I giudici. Competenze e controversie. L'azione sindacale. Il procedimento. Sentenza ed impugnative. Disposizioni penali.

10. — *Legislazione aeronautica e ordinamento della Regia aeronautica.*

L'aviazione civile negli altri Stati.

Tesi 1ª.

Principi generali di diritto aeronautico. Cenni sulla convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione aerea e suoi rapporti con la legislazione interna. Commissione internazionale di navigazione aerea. Suoi scopi.

Tesi 2ª.

L'atmosfera e la sua libertà. Aeromobili. Nazionalità. Certificati di navigabilità. Giurisdizione cui sono soggetti. Registro Nazionale.

Aeromobili di Stato. Militari. Privati. Contrassegni. Controlli. Personale di bordo. Brevetti. Licenze. Libretti di volo. Caratteristiche, tipi e descrizione degli apparecchi civili in servizio presso i principali Stati.

Tesi 3ª.

Circolazione aerea. Partenza. Atterramento. Rotte. Segnali. Servizio di polizia. Documenti di bordo. Aeroporto di Stato e privati. Campi di fortuna.

Tesi 4ª.

Trasporto di cose e persone. Trasporti vietati. Infortuni. Avarie. Sinistri. Danneggiamenti. Responsabilità. Risarcimento dei danni. Assicurazione.

Tesi 5ª.

Servizio doganale. Tasse. Ipoteca aeronautica e trascrizione. Disposizioni penali.

Tesi 6ª.

Cenni sul diritto di guerra aerea; le regole dell'Aia.

Tesi 7ª.

Il Ministero dell'aeronautica. Ufficio di Stato maggiore della Regia aeronautica: sue funzioni - Direzioni generali - Uffici centrali: loro attribuzioni - La Direzione generale dell'Aviazione civile e del traffico aereo: ordinamento e funzioni.

Tesi 8ª.

Comandi di Z.A.T. - Comandi di aeronautica insulari e coloniali: loro giurisdizione e attribuzioni - Direzioni territoriali delle costruzioni, dei servizi, del Demanio e del Commissariato - Comandi di aeroporto.

Tesi 9ª.

Aeroporti civili metropolitani e coloniali aperti al traffico aereo - aeroporti doganali - Le Direzioni civili di aeroporto - Attribuzioni dei direttori di aeroporto.

Tesi 10ª.

Società italiane di navigazione aerea: linee da esse esercitate, nozioni generali sulla loro attività, Direzioni di rete e di scalo - Società straniere di navigazione aerea le cui linee fanno scalo in Italia.

La R.U.N.A.: sue funzioni; attività centrale e periferica; sedi provinciali; scuole di pilotaggio; scuole di volo a vela.

Tesi 11ª.

La legge e il regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.

Tesi 12ª.

L'aviazione civile negli altri Stati - convenzioni particolari per il traffico aereo tra l'Italia e gli altri Stati.

11. — *Elementi di meteorologia e aerologia generale.*

Tesi 1ª.

Elementi di meteorologia e aerologia generale.

Tesi 2ª.

Organizzazione meteorologica nazionale ed internazionale.

Tesi 3ª.

Cifrari meteorologici e bollettini meteorologici quotidiani.

12. — *Nozioni elementari di radiotelegrafia.*

Tesi 1ª.

Apparati trasmittenti e riceventi.

Tesi 2ª.

Impianti radiotelegrafici e radiotelefonici a bordo dei velivoli.

13. — *Nozioni elementari di meccanica* (motori a scoppio).

Tesi 1ª.

Generalità sui motori a scoppio: Costituzione essenziale di un motore - funzionamento teorico di un motore a scoppio a 4 tempi - diagramma teorico delle pressioni - funzionamento pratico dei motori a scoppio a 4 tempi - distribuzione delle fasi.

Forma dell'albero motore e ordine di scopio nei motori policilindrici: Forma dell'albero a gomito e disposizione dei cilindri nei principali tipi di motori realizzati - ordine di scoppio nei motori a 6 cilindri in linea, a 9 cilindri stellari, a 12 e a 18 cilindri.

Rendimento dei motori a scoppio: Rendimento pratico - analisi del rendimento - bilancio termico.

Tesi 2ª.

Caratteristiche principali dei motori di aviazione: Qualità del motore di aviazione - materiali impiegati.

Organi principali del motore: Basamento - cilindro - tipi di cilindri - pistone - biella - albero motore - valvole e loro organi di comando.

Riduttori: Generalità - principali tipi di riduttori.

Tesi 3ª.

Compressori: Generalità.

Raffreddamento: Necessità del raffreddamento - raffreddamento ad aria - raffreddamento ad acqua - teletermometro - radiatori.

Tesi 4ª.

Lubrificanti: Generalità - Olio di ricino.

Lubrificazione: Sistemi di lubrificazione - lubrificazione forzata - Pompe d'olio - circolazione dell'olio del motore - ciclo della lubrificazione del motore di aviazione - consumo d'olio - conservazione dei motori - circolazione dell'olio nel velivolo.

Tesi 5ª.

Benzina: Generalità - Caratteristiche delle benzine per aviazione.

Miscele antidetonanti: Fenomeno delle detonazioni. Benzine miscelate.

Tesi 6ª.

Carburazione: Miscela gassosa carburante - composizione della miscela perfetta e relative calorie in essa contenute - temperatura della miscela - condizioni ideali per una buona carburazione.

Carburatori: Generalità - difetti del carburatore semplice - Riscaldamento della miscela.

Tesi 7ª.

Magneti: Generalità - Funzionamento - Magneti a schermo rotante - distribuzione della corrente ad alta tensione alle candele.

Avviamento del motore: Avviatori a scatto - Magnetino di avviamento.

Candele e cavi d'accensione: Candela d'accensione - Comportamento delle candele - cavi d'accensione - schermaggio.

14. — *Nozioni di navigazione aerea.*

Tesi 1ª.

La sfera terrestre: Circoli principali della sfera terrestre - coordinate geografiche - differenza di latitudine e di longitudine tra due punti.

La sfera celeste: Struttura dell'Universo - Sfera celeste - Moto apparente degli astri - Stelle e pianeti - Moti reali della terra - Legge di Kèpler e legge di Newton - Circoli principali della sfera celeste.

La misura del tempo: Variabilità delle stagioni - Giorno stellare - giorno sidereo - giorno vero - giorno medio - processione degli equinozi - tempo sidereo, vero, medio, legale - anno civile - anno bisestile.

Tesi 2ª.

Rotta lossodromica e ortodromica: Rosa dei venti - angolo di rotta e di prua - rilevamento - lossodromia e ortodromia - coordinate polari orizzontali del punto di arrivo rispetto a quello di partenza.

Tesi 3ª.

Richiami di magnetismo terrestre: Coppia magnetica terrestre - Direzione ed elementi del campo magnetico terrestre - carte magnetiche.

Bussole magnetiche e a distanza: Bussola magnetica - sistemazione della bussola a bordo - bussola a distanza a induzione magnetica - bussola a distanza a comando pneumatico.

Tesi 4ª.

Deviazione nelle bussole magnetiche: Magnetismo di bordo e deviazione - prua vera - prua magnetica - prua bussola - correzione di rotta - conversione di rotta - correzione e conversione di rilevamento.

Tesi 5ª.

Carte per la navigazione: Rappresentazione del terreno - proiezioni cartografiche - proiezioni di Mercatore - carte in proiezione gnomonica - Carte in proiezione poliedrica naturale - scala delle carte - caratteristiche delle carte.

Tesi 6ª.

Determinazione della velocità: Velocità orizzontale effettiva e relativa - determinazione della velocità orizzontale effettiva col traguardo di due oggetti noti - calcolo della velocità effettiva con l'osservazione di un sol punto non identificato - calcolo della velocità con cronometraggio a terra - determinazione della velocità relativa - indicatore di velocità relativa a tubo di Venturi - indicatore a tubo di Pitot - Istallazione a bordo dell'indicatore di velocità relativa.

Problemi fondamentali della navigazione stimata e rilevata: Carteggiare - Problemi fondamentali della navigazione lossodromica - navigazione ortodromica - problemi della navigazione rilevata - rilevamenti radiogoniometrici.

Tesi 7ª.

Deriva: Il vento - influenza del vento sul cammino e sulla rotta - deriva - misura della deriva - derivometri.

Tesi 8ª.

Volo strumentale: Generalità - altimetro - indicatore di salita e di scesa - indicatore di virata e sbandamento - indicatore di direzione - indicatore d'orizzonte - inclinometro giroscopico - sistemazione a bordo degli strumenti.

Il Sottosegretario di Stato: VALLE.

(96)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esame a nove posti di alunno d'ordine del personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo C).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a nove posti di alunno d'ordine del personale d'ordine dell'Amministrazione M. M. (grado 13°, gruppo C).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte gli aspiranti muniti di diploma di licenza ginnasiale o licenza di istituto tecnico inferiore (licenza tecnica vecchio ordinamento) o altro titolo equipollente, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella Ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia Marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Essa si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documeti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati residenti in colonia sono, tuttavia, autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana, e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente articolo 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale o da uno degli Ispettori Centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vicesegretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9) stato di famiglia legalizzato rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta: un funzionario nella carriera amministrativa di grado non inferiore al VI, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'VIII, membro;

un archivista capo, membro;

un vice segretario nella carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado XIII del gruppo *C*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 425 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA D'ESAMI.

ESAME SCRITTO (1).

1° Componimento italiano (che serve anche come prova di calligrafia).
2° Risoluzione di un problema di aritmetica (sino alla regola del 3 composto).
3° Compilazione di un prospetto statistico - prova di dattilografia.
4° Prova facoltativa di lingue estere: francese, inglese o tedesco (traduzione dalla lingua estera in lingua italiana).

ESAME ORALE.

1° Nozioni generali della storia d'Italia dal 1815 in poi.
2° Nozioni di geografia fisica e politica - l'Europa in generale - l'Italia in particolare.
3° Nozioni sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
4° Nozioni elementari di statistica.

(1) La durata degli esami scritti sarà fissata per ogni prova dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(142)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.